

**Disegno di legge regionale avente ad oggetto:**

***“Disposizioni sui tempi per gli interventi di riqualificazione ambientale delle cave ricadenti in Aree di Crisi ed in Zone Altamente Critiche (Z.A.C.) e per le cave abbandonate del Piano Regionale delle Attività estrattive.” - REG GEN. N. 162 .***

**ad iniziativa della Giunta regionale, depositato il 15/12/2015.**

**Emendamento all’Art. 1: <<Modifiche alle Norme di Attuazione del Piano Regionale delle Attività Estrattive>>.**

**L’art. 1 è abrogato**

**Motivazione:**

La proposta di legge in oggetto si traduce nella reintroduzione della proroga sia come concetto che di fatto. Le motivazioni si ritrovano nel “considerato” del processo verbale del 2 dicembre u.s. allegato alla suddetta DGR e appaiono, fin da subito, pretestuose e debolissime.

In particolare, alla lettera a) si prende atto della *“forte e continua flessione del mercato delle materiali per costruzioni edilizie”* che servirebbero ai progetti di recupero ambientale delle cave abbandonate individuate dal PRAE nonché di quelle ricomprese nelle Aree di Crisi e nelle ZAC (lettera b).

Questa azzardata premessa produce il duplice effetto di sollecitare le parti in causa ad avanzare istanza di proroga (vedasi verbale delle audizioni presso la IV Commissione Regionale del 19 gennaio u.s.) nonché di giustificare chi non completerà per tempo i procedimenti di riqualificazione ed esonera l’imprenditore da qualsiasi responsabilità per la mancata realizzazione del piano o del progetto di coltivazione finale.

Il PRAE, approvato dopo un iter complicatissimo da un Commissario ad acta sancisce, all’Art. 1, <<*l’esigenza generale di difesa dell’ambiente e del diritto alla salute dei cittadini*>> e, all’Art. 2, regolarizza <<*l’attività estrattiva in funzione del soddisfacimento anche solo parziale del fabbisogno regionale, calcolato per province*>>. Con questa incomprensibile iniziativa della Giunta di richiamarsi ad una crisi di mercato (non regionale per definizione) per modificare uno strumento (questo sì regionale) come il PRAE, si contravviene ai suddetti principi senza neanche emendarli, ciò denota un’approssimazione enorme da parte dell’estensore del ddl in oggetto.

Ricordiamo, inoltre, che il Piano disciplina l’esercizio dell’attività estrattiva come definita dall’articolo 1 L.R. n. 54/1985 e ss.mm.ii., <<*la ricomposizione ambientale e, ove possibile, la riqualificazione ambientale delle cave abusive, abbandonate e dismesse nel territorio della regione Campania*>>.

Il Piano vigente, inoltre, persegue le seguenti finalità di carattere generale: a) Regolazione. b) Recupero ed eventuale riuso del territorio con cessazione di ogni attività estrattiva, in un tempo determinato, in zone ad alto rischio ambientale (Z.A.C.) e in aree di crisi. c) Riduzione del consumo di risorse non rinnovabili anche a mezzo dell’incentivazione del riutilizzo degli inerti. d) Sviluppo delle attività estrattive in aree specificatamente individuate. e) Ricomposizione e, ove, possibile,

riqualificazione ambientale delle cave abbandonate. f) Incentivazione della qualità dell'attività estrattiva e previsione di nuove e più efficienti sistemi di controllo. g) Prevenzione e repressione del fenomeno dell'abusivismo nel settore estrattivo.

Mentre con le modifiche agli artt. 25, 27, 28, 30 e 31 delle NTA del PRAE contenute nell'art. 1 che qui si propone di abrogare si interviene su aree già degradate dalla abusiva, incontrollata e concentrata attività estrattiva, prorogata già più volte, prima dell'approvazione del PRAE, si può avanzare istanza di proroga di 5 anni (ZAC) o 3 anni e 8 anni (APA e Aree di Crisi). Vediamo con maggior dettaglio le modifiche previste e i loro effetti:

**ART. 25 "Aree suscettibili di nuove estrazioni"**. Il comma 20 dell'art. 25 delle NTA del PRAE, viene integrato con una ulteriore proroga di tre anni, che si aggiunge ai tre anni di proroga già concessi dal PRAE. Proroga di complessivi 6 anni per ogni singola cava rientrante nel comparto estrattivo comprendente le cave abbandonate. Proroga che si riferisce alla possibilità di coltivazione e commercializzazione del materiale estratto così come già enunciato dal PRAE e al quale si aggiunge con il predetto disegno di Legge, l'esonero di responsabilità degli esercenti.

**ART. 27 "Aree di Crisi"**. Il comma 3 dell'art.27 delle NTA del PRAE disciplina il limite temporale per la prosecuzione dell'attività estrattiva nelle aree di crisi, anche in ampliamento. Il limite massimo consentito dal PRAE, comprendente prosecuzione ed ampliamento è di 8 anni, Con il disegno di Legge si consente una proroga di 8 anni. Dunque non più 5 anni più tre anni, ma 8 anni più 8 anni. Cambia la finalità della proroga: non più per consentire una adeguata sistemazione e ricomposizione ambientale del sito ma per: "**particolari circostanze non dipendenti dalla volontà e dalle capacità degli esercenti**".

**ART. 28 "Zone Altamente critiche (Z.A.C.)"**. Il comma 1 dell'art' 28 delle NTA del PRAE disciplina il limite di durata dei piani di dismissione dell'attività estrattiva e riqualificazione del sito di cava. Tale dismissione si svolge in un periodo massimo di 5 anni. Con il disegno di Legge si consente di prorogare tale termine di altri 5 anni. Inoltre viene depennato lo scopo ultimo del progetto approvato, cioè la graduale dismissione del sito di cava che giustifica il vigente periodo massimo di anni 5.

**ART. 30 "Le Aree di particolare attenzione ambientale (A.P.A)"**. Il comma 3 dell'art. 30 delle NTA del PRAE disciplina la durata massima dell'autorizzazione per la coltivazione delle cave abbandonate, avente come finalità prioritaria la ricomposizione ambientale. Tale autorizzazione deve avere una durata massima di 3 anni. Il disegno di legge introduce una proroga di 3 anni, esonerando anche questa volta gli esercenti da ogni responsabilità. Inoltre la proroga può essere approvata dal competente dirigente regionale, saltando la procedura della conferenza di servizi.

**ART. 31 "La coltivazione ai fini della ricomposizione ambientale e/o riqualificazione ambientale delle cave abbandonate non ricomprese nelle A.P.A. e nelle aree suscettibili di nuova estrazione e di riserva"**. Il comma 2 dell'art. 31 delle NTA del PRAE, alla lettera a) esplicita il divieto di proroga temporale per le sopracitate cave abbandonate i cui progetti possono avere una durata massima di 3 anni. Il disegno di legge depenna tale divieto e proroga i progetti di ulteriori 3 anni, anche questa volta per fattori che prescindono dalla volontà dell'imprenditore-

Uno degli obiettivi del Piano Regionale delle attività estrattive è quello di fissare un limite temporale improrogabile affinché una volta per tutte i cittadini valutino con i loro occhi che la legge può essere anche certa, oltreché giusta. Il criterio espresso è quello di partire da un limite minimo a un limite massimo contenuto. A dimostrazione di ciò, nei decreti di autorizzazioni sono prevalsi i crono programmi approvati e analizzati con grande scrupolo e professionalità dagli Uffici del genio Civile, dei lavori tarati sulla complessità - tempo di realizzazione dei progetti.

**Disegno di legge regionale avente ad oggetto:**  
***“Disposizioni sui tempi per gli interventi di riqualificazione ambientale delle cave ricadenti in Aree di Crisi ed in Zone Altamente Critiche (Z.A.C.) e per le cave abbandonate del Piano Regionale delle Attività estrattive.” - REG GEN. N. 162 .***

**ad iniziativa della Giunta regionale, depositato il 15/12/2015.**

**Emendamento all’Art. 1: <<Modifiche alle Norme di Attuazione del Piano Regionale delle Attività Estrattive>>.**

L’art. 1 è così modificato: <<1. Alle Norme di Attuazione del Piano Regionale delle Attività Estrattive (P.R.A.E. 2006) apportare le seguenti modificazioni:

*a) All’articolo 10: 1. al comma 9 le parole “del dirigente del competente Settore Regionale” sono sostituite dalle parole “della Conferenza di Servizi di cui al successivo Art. 17”*

**Motivazione:**

La proposta contenuta nel ddl si traduce nella reintroduzione della proroga sia come concetto che di fatto attesi i ritardi che si stanno registrando in Campania nell’approvazione dei progetti di recupero delle aree di cava.

Allo stato tali progetti sono spesso fermi più per la lentezza dell’apparato regionale che per la mancanza di materiali litoidi coi quali effettuare i riempimenti. Vale per tutto l’incredibile paradosso di Arcadis che, per legge istitutiva è chiamata ad approvare i progetti di recupero dei siti di cava ma, in realtà, rimanda tali competenze agli Uffici Provinciali del Genio Civile.

In mancanza di decisioni forti da parte della Giunta in tema di riorganizzazione delle specifiche competenze di ciascuno, si ritiene che l’unico intervento parzialmente condivisibile sia la modifica sull’Art. 10, comma 9 in quanto qualsiasi autorizzazione deve essere valutata dall’istituto della Conferenza di Servizi.

**Relazione finanziaria:**

Il presente emendamento non comporta oneri aggiuntivi a carico del bilancio regionale.

**Il Consigliere  
Avv. Gianpiero Zinzi**